



TRIBUNALE DI PIACENZA
Ufficio Fallimentare

N. 850/ [redacted] /G.

Il Giudice delegato,

premessò

- che con istanza depositata il [redacted] [redacted] [redacted] ivi residente in via [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] del Foro di Roma, ha chiesto al Tribunale di Piacenza la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) previsto dalla legge 3/12, dichiarando di volersi avvalere di una delle procedure da essa previste per il caso di sovraindebitamento;
- che in data [redacted] il Tribunale di Piacenza ha nominato l'avv. [redacted], per svolgere le funzioni di OCC;
- che in data [redacted] il professionista incaricato ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter co.3 legge 3/12, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- che con ricorso del [redacted] la predetta società ha presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter legge 3/12, che prevede la cessione in favore dei creditori di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri;

ritenuto

- che il ricorrente, quale debitore persona fisica, risulta escluso dal fallimento ed assoggettabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in quanto consumatore, secondo le disposizioni della legge 3/12;
- che sussiste la competenza di quest'Ufficio ai sensi degli artt. 14-ter co.2 e 9 co.1 legge 3/12, in quanto il ricorrente ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Piacenza;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 co.2 e 3 legge 3/12, nonché dall'Inventario e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato come OCC;
- che la documentazione prodotta, ritenuta completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore, a termini dell'art. 14-ter co.5 legge 3/12;

M3

- che ad esito degli approfondimenti compiuti dal professionista incaricato non sono emersi, per l'ultimo quinquennio, atti di frode idonei a precludere l'ammissione alla procedura di liquidazione del bene, ferme;
- che la domanda proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter e risulta ammissibile, dovendosi pertanto procedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale, indicato nello stesso avv. [REDACTED] del Foro di Piacenza, per il quale non sussistono profili di incompatibilità con la pregressa attività di OCC, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14-sexies e seguenti, legge 3/12;
- che va ordinata la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore;
- che il ricorrente può essere autorizzato a continuare ad abitare l'immobile di cui è comproprietario, fino alla vendita del bene, nonché ad utilizzare l'autovettura [REDACTED], fino alla vendita del bene, in quanto veicolo impiegato per raggiungere il posto di lavoro, nonché per il trasporto dei figli minori attualmente abitanti con la madre, ex-coniuge del [REDACTED];
- che lo stipendio mensile percepito dal debitore deve essere versato da quest'ultimo, nella misura eccedente euro 1.500, al Liquidatore giudiziale, essendo la restante parte necessaria al suo mantenimento;
- che deve essere disposta la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies legge 3/12,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da [REDACTED]

NOMINA Liquidatore giudiziale l'avv. [REDACTED] del Foro di Piacenza, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge;

DISPONE che sino al momento in cui diverrà definitivo il decreto di chiusura della procedura ex art. 14-nonies co.5 legge 3/12, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

DISPONE la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore giudiziale, sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore;

DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

[REDACTED] alla permanenza presso l'abitazione dell'immobile di residenza, fino alla vendita dello stesso, nonché all'utilizzo dell'autovettura [REDACTED], fino alla vendita dello stesso veicolo;

DISPONE che [REDACTED] versi al Liquidatore giudiziale la somma eccedente la misura di euro 1.500 rispetto alla retribuzione mensile percepita;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Piacenza, [REDACTED]



Il Giudice delegato

[REDACTED]